

# COMUNE di CAMPORA

## (Provincia di Salerno)

Ordinanza n. 16/2020

### IL SINDACO

#### Dato atto:

- **Che** sul territorio del Comune di Campora è particolarmente diffusa la coltivazione del Castagneto da frutto;
- **Che** è in atto un consistente sforzo sia pubblico che privato per la valorizzazione delle cultivar locali ritenute di particolare pregio economico ed organolettico;
- **Che** in concomitanza del periodo di raccolta delle castagne la viabilità che si snoda attraversando zone coltivate a castagneto da frutto, ed in particolare la Strada interpoderale Cerro-Mancine-Fratte, si trova ad essere interessata da un elevato traffico veicolare e pedonale reso particolarmente difficoltoso sia dalle operazioni di raccolta delle castagne che dalle operazioni di carico su veicoli della pregiata produzione agraria, nonché dal trasporto della stessa e dall'opera di pulizia e rimozione dei ricci e del fogliame dei castagneti dalle sedi viabili;
- **Che** all'ordinario transito locale ed a quello di chi deve eseguire le operazioni sopradescritte, nel periodo anzidetto, si aggiunge quello di numerosi veicoli di escursionisti e di turisti e/o anche, sempre più spesso, di persone che in aperta violazione del vigente regolamento di polizia rurale si recano nella zona per "impossessarsi" dei frutti;
- **Che** tale situazione oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione è tale da minacciare l'incolumità fisica di chi compie le suddette operazioni agrarie e potrebbe costituire minaccia alla pubblica sicurezza per l'instaurarsi di liti tra i proprietari di veicoli e quelli dei fondi;

**Ravvisata** la necessità di tutelare l'esercizio delle attività agrarie salvaguardando nel contempo l'incolumità delle persone;  
**Ritenuto che** per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario emanare il presente provvedimento;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento di Polizia Rurale;

### ORDINA

**È fatto divieto AD HORAS e fino al 10 NOVEMBRE 2020**, per le finalità di cui in narrativa, **a tutti i veicoli motorizzati di transitare** sui seguenti tratti di viabilità:

- Strada interpoderale **Cerro-Mancine-Fratte**;
- Strada interpoderale **Fennone-Tempa Piana**.

**Dal divieto sono esclusi, nei tratti di viabilità interessata, i residenti, i proprietari dei fondi e/o aventi diritto**, le persone autorizzate, i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza ed antincendio.

**Per le trasgressioni ai succitati divieti** trovano applicazione, fatte salve ulteriori sanzioni di legge in relazione alle specifiche norme eventualmente violate, le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Restano invariati, confermati ed operanti tutti gli altri divieti in vigore sul territorio comunale, con particolare riferimento al:

- divieto di compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada (divieto esteso anche ai sentieri di montagna ed alle mulattiere nonché alle piste e strade forestali);
- divieto di ingresso nei fondi altrui;
- divieto di rastrellare e raspollare sui fondi altrui;
- divieto di raccolta, per i non residenti, dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche
- divieto di impossessarsi senza l'esplicito permesso del proprietario dei frutti caduti dalle piante su strade soggette a pubblico transito, in quanto i frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante;

Il Personale dell'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale è incaricato della posa di idonea segnaletica a integrazione di quella già esistente.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione ed apposizione in prossimità dei tratti di viabilità interessata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 08/08/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, giusto codice del processo amministrativo, o proporre ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali esposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

*Dalla Residenza Municipale, 9 ottobre 2020.*

IL SINDACO

Antonio Morrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993